

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA  
Città Metropolitana di Milano

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 24/2019

Il giorno 25 del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILADICIANNOVE, presso gli uffici del Comune di Trezzo sull'Adda, alla presenza del Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Emilio Pirola, è presente il sottoscritto Rag. Zanisi Lorenzo, Revisore Unico dei Conti, nominato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 27.02.2017 per il triennio decorrente dal 27.02.2017 al 26.02.2020, per esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa dell'esercizio finanziario 2019 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ex art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 ed art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.).

Visto l'art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 il quale dispone che: *"[...] Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. [...]"*.

Visto l'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i il quale dispone che: *"[...] il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo [...]"*.

Premesso che in data 25.10.2019 tra la delegazione di parte pubblica del Comune di Trezzo sull'Adda e le organizzazioni e rappresentanze sindacali sono stati sottoscritti:

- Ipotesi di accordo per la quantificazione ed utilizzo delle risorse decentrate anno 2019 personale dipendente comparto Funzioni Locali;
- Preintesa dell'accordo per la previdenza complementare della Polizia Locale per l'anno 2019.

Esaminato il contenuto della predetta documentazione in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Viste le relazioni illustrative sottoscritte dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Emilio Pirola, datate 19.11.2019, prot. n. 23909/19 e 25.11.2019, prot. n. 24278/19.

Viste le relazioni tecnico-finanziarie sottoscritte dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Emilio Pirola, datate 19.11.2019, prot. n. 23910/19 e 25.11.2019, prot. n. 24279/19.

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

Esaminato il contenuto della predetta documentazione in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Pertanto, considerato che:

- L'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- L'onere scaturente dalla contrattazione decentrata integrativa per la disciplina del salario accessorio annualità 2019 risulta essere garantita dagli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Il Revisore Unico dei Conti esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa dell'esercizio finanziario 2019 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 ed art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Trezzo sull'Adda, 25 Novembre 2019

IL REVISORE UNICO DEI CONTI  
Rag. Lorenzo Zanisi

